



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 1751 di data 27 maggio 2013

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m.

Lavori per la sistemazione del sentiero alpino denominato "Sentiero della TRAVERERA" con la realizzazione di una passerella per l'attraversamento del torrente Nardis in Val Genova in Comune di Giustino.

Sono presenti:

- |                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| - dott. Romano STANCHINA        | Presidente f.f.                                                                      |
| - ing. Matteo MERZLIAK          | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio                     |
| - dott. Luca MALESANI           | componente supplente Servizio Foreste e fauna                                        |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
| - geom. Sergio BENIGNI          | componente supplente Servizio Prevenzione rischi                                     |
| - ing. Claudio PALLAORO         | componente supplente Servizio Valutazione ambientale                                 |
| - dott. Andrea DARRA            | componente supplente Servizio Bacini montani                                         |
| - dott. Paola VISINTAINER       | componente supplente Servizio Geologico                                              |
| - p.ind. Stefano GATTI          | componente supplente Servizio Impianti a fune                                        |
| - ing. Sandro RIGOTTI           | componente supplente Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche                |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, l'ing. Claudio Fabbro, il sig. Francesco Cagol ed il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Turismo.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento geom. Gianfranco Mitterpergher.  
...o.O.o...

Premesso che con DPR n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Considerato che la l.p. 8/93 e s.m. modificata con l.p. 20/2007, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 6 della l.p. 7/87 e s.m. rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Vista la domanda presentata dal Comune di Giustino con sede in Giustino, in data 2 aprile 2013, con la quale ha chiesto, ai sensi della l.p. 8/93 e s.m., l'autorizzazione all'esecuzione di lavori per il ripristino del vecchio sentiero alpino denominato "Sentiero della TRAVERSERA" nel tratto dal Baito Tamalè alla Mandra dei Fiori e per la realizzazione di una passerella per l'attraversamento del torrente Nardis in prossimità di Malga Fiori in Val Genova C.C. Giustino II° - Comune di Giustino.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del geom. Bruno Batocchi datati gennaio 2012.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori in progetto riguardano la manutenzione sia ordinaria che straordinaria del sentiero della Traversera, con particolare riferimento al tratto compreso tra il Baito Tamalè e la Mandra dei Fiori, allo scopo prevalente di aumentare la sicurezza degli escursionisti che lo percorrono. Ulteriore intervento consiste nella realizzazione ex novo di una passerella in legno del tipo sospeso con cavi d'acciaio con ancoraggi laterali e punti di estremità a livello nel punto dove il sentiero deve attraversare il torrente Nardis.

Valutato che i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione al sentiero esistente non necessitano di autorizzazione della Commissione di Coordinamento in quanto per i medesimi non è richiesto alcun titolo autorizzativo di natura edilizia e paesaggistica, come indicato con parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio di data 25 settembre 2006, prot. n 4922/06.

Preso atto che l'intervento proposto rientra tra i tipi di progetto e interventi che, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.P. 3 novembre 2008 n. 50-157/leg., non presentano incidenza significativa sui siti e sulle zone della Rete Natura 2000, ancorché situati esternamente ad essi, e fa parte di quelli elencati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 3 agosto 2012, per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza di cui all'articolo 16 del medesimo Decreto.

Si ritiene pertanto di poter rilasciare la richiesta autorizzazione, per la realizzazione della passerella sospesa, ai sensi del 6° comma, dell'articolo 2 della l.p. 8/1993 e s.m.

Ciò premesso,

## LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di **autorizzare** il Comune di Giustino con sede in Giustino, **alla realizzazione della passerella** di tipo sospeso per l'attraversamento del torrente Nardis, quale opera artificiale al sentiero

alpino denominato "Sentiero della TRAVERSERA" in Val Genova in Comune di Giustino, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle condizioni contenute nella Determinazione del Dirigente del Servizio Bacini montani n. 436 dd. 18 maggio 2012, relativa alla concessione agli effetti idraulici delle opere in questione, nonché delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - le spalle del ponte dovranno essere eseguite riducendo al minimo lo sbancamento in roccia;
3. di rendere noto che per gli interventi manutenzione ordinaria e straordinaria ai sentieri non risulta necessario il rilascio di autorizzazione della Commissione di Coordinamento, come disposto con parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio di data 25 settembre 2006, prot. n 4922/06;
4. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di 5 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli articoli 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste e fauna ed al Servizio Bacini montani per il controllo di competenza;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

GM/SD/lo